



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 2804/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 12

12/11/2012

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MARENA | ANTONIO GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DI RITO | ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LUCADAMO | ROMEO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N°

611

PRONUNCIATA IL:

12/11/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27/11/12

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2804/10 depositato il 16/03/2010
- avverso la sentenza n. 33/2/09 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dal ricorrente:

STANCO LUIGI
VIA CONFINE 11 83030 FRIGENTO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

ATTO DI CONTESTAZIONE n° REOCOTA00174 I.V.A. 2007

Commissione Tributaria Regionale della Campania
IN SEGRETARIA

12/11/12
[Signature]

Commissione Tributaria Regionale della Campania
È COPIA USO STUDIO
data Il Segretario

Si rilascia su richiesta di
per uso *Studio* in data

[Signature]

Commissione Tributaria Regionale della Campania
È COPIA AUTENTICA

il Il Segretario
si rilascia su richiesta di
per uso in data

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Rag. Vincenzo Castellano che rappresenta e difende il sig. Stanco Luigi in forza della delega da questi rilasciatagli in calce all'atto d'appello, impugna la sentenza n. 33, emessa dalla seconda sezione della C.T.P. di Avellino, depositata in data 20 aprile 2009 che ha rigettato il ricorso proposto avverso l'atto di contestazione n. REOCOTA00174 2007.

La vertenza ha preso le mosse dalla notifica da parte dell'Agenzia delle entrate-Ufficio di Ariano Irpino, avvenuta in data 18 luglio 2007, dell'atto di contestazione su menzionato dell'importo di € 516,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria derivante da violazione per mancata emissione di n. uno scontrino fiscale rilevata con p.v.c. dalla locale Guardia di Finanza in data 07.06.2007.

La nullità ed illegittimità dell'atto di contestazione eccepita dal ricorrente per violazione dello statuto del contribuente in quanto dal rilievo riscontrato nel p.v.c. del 07.6.2007 e la notifica dell'atto avvenuta il 21.07.2007 erano trascorsi meno di 60 giorni non è accolta dai giudici della C.T.P.

Questi infatti ritengono che tale nullità oltre a non essere comminata dalla legge, risulta essere una violazione di natura meramente formale e, non essendo stata accompagnata da ragioni di merito, rende la stessa priva di interesse sostanziale.

A sostegno dei motivi d'appello la difesa del contribuente eccepisce la nullità della sentenza per carenza di motivazione per non aver esaminato le questioni sollevate in ordine al mancato rispetto dell'art. 12, co. 7, della L. 212/2000.

Cita la sentenza della Cassazione n. 19982 del 13 maggio 2009 sull'affidamento blindato contenuto nello statuto del contribuente, nonché l'ordinanza n.24 del 29.07.2009 della Corte Costituzionale in merito alla notifica dell'atto impositivo prima dei 60 gg. dalla notifica del p.v.c., senza aver motivato l'eventuale urgenza, a tale proposito allega numerosa giurisprudenza di merito e conclude con la richiesta di cassare la sentenza impugnata col favore delle spese, richieste in € 1000,00.

Resiste con proprie controdeduzioni l'Agenzia delle entrate - Direzione Prov.le di Avellino, questa fa rilevare che nel caso specifico il p.v.c. elevato dalla GdF non è effetto di verifica, accesso o ispezione, ma di attività di controllo sul territorio finalizzata a rilevare la regolare applicazione delle norme tributarie, da parte di quei soggetti obbligati ad emettere fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali.

In tali casi, continua l'Ufficio, l'atto finale non è un avviso d'accertamento, bensì un provvedimento riguardante una sanzione.

L'Agenzia conclude con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese, quantizzate in € 1207,24.

MOTIVI DELLA ECISIONE

La doglianza circa l'insufficiente motivazione della sentenza appellata che la renderebbe totalmente da annullare è inammissibile.

Ed invero, non essendo l'appello diretto alla mera eliminazione della sentenza di primo grado, esso deve sottoporre al secondo giudice, attraverso la formulazione di censure di merito, i termini sostanziali della controversia da decidere, con la conseguenza che le censure con le quali si deducono vizi di mera attività (difetto di

motivazione) del primo giudice sono inammissibili in quanto non rientrano in alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

Va inoltre precisato che in conformità all'art. 132 n. 4 c.p.c., deve ritenersi sufficiente la concisa esposizione dei motivi della decisione, purché sia chiaro l'iter argomentativo percorso dal giudice di merito. (Cass 12070/1999, confermata Cass 3352/2000 e Cass. 10146/2000).

Nel caso di specie, non si incorre in nessun caso di nullità radicale ed insanabile della decisione in quanto alla possibili deficienze del primo giudice soccorre il giudice d'appello.

In ogni caso il primo giudice nella parte motiva della sentenza in maniera più che sufficiente ha esposto i criteri applicati nonché, a giudizio di questo Collegio è ben evidenziato l'iter logico-giuridico da questi seguito, non potendosi in alcun modo giustificare una insufficiente motivazione fondata su un apprezzamento dei fatti e delle convinzioni del giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Nel merito della questione, premesso che sull'argomento si sono succedute numerose interpretazioni contrapposte tra loro da parte sia della giurisprudenza di merito che di legittimità, questo Collegio, avendo in passato già assunto in tale ipotesi una sua linea di condotta, non può fare altro in questo caso che confermarla, in attesa di una decisione definitiva della Cassazione a sezioni unite.

Indipendentemente dalle controdeduzioni all'appello presentate dall'Agenzia delle entrate con le quali questa assume l'esistenza di una diversa connotazione da attribuirsi al p.v.c., assolutamente non condivisibile per il motivo che l'attività di controllo sul territorio, finalizzata a rilevare la regolare applicazione delle norme tributarie da parte di quei soggetti obbligati ad emettere fatture, ricevute fiscali e scontrini fiscali, si identifica nel medesimo effetto che scaturisce dalla verifica, accesso o ispezioni per verificare la corretta applicazione delle norme tributarie (mancata emissione di fatture, ricevute fiscali, minor reddito dichiarato ed altro), questo Collegio condivide sull'argomento la posizione assunta nell'ordinanza della Cassazione n. 6088 del 15.3.2011.

In essa i giudici di legittimità hanno affermato che l'art. 12, co. 7, della L. 212/2000, intende garantire al contribuente la possibilità di interagire con l'A.F. prima che questa provveda all'emissione dell'avviso d'accertamento (o di altri avvisi dello stesso tipo), facendo da ciò discendere che il mancato rispetto del termine dei sessanta giorni dalla notifica del p.v.c. trascorsi i quali è possibile notificare l'avviso d'accertamento, ledendo un diritto riconosciuto al contribuente, non può che comportare l'illegittimità dell'accertamento, senza la necessità che vi sia una specifica previsione in tal senso.

L'avviso d'accertamento deve essere pertanto dichiarato invalido se notificato prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del verbale di constatazione.

Come già chiarito in precedenza, sempre secondo l'ordinanza della Cassazione non assume alcun rilievo la denominazione formale dei verbali redatti dai verificatori, il termine deve comunque essere rispettato anche in caso di verbali meramente descrittivi delle operazioni di verifica poste in essere.

Secondo i giudici diversamente opinando “ risulterebbe destituita di senso la previsione della possibilità contemplata nella medesima disposizione , di emissione di avviso prima del decorso del termine suddetto, solo in casi di particolare e motivata urgenza”.

A tale proposito va rilevato che nell'avviso impugnato non vi è traccia alcuna in merito alla motivata urgenza della sua emissione prima del trascorrere dei sessanta giorni dalla notifica del p.v.c., né, in ossequio a quanto è dato leggere nella sentenza della Cassazione n. 11944 del 13.7.2012 , l'ufficio si è premurato di dimostrare nel corso del giudizio tale urgenza.


A causa dell'opinabilità della questione trattata e per un non consolidato orientamento sull'argomento il Collegio ritiene d compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e compensa le spese.

Salerno, 12.11.2012

Il Relatore



Il Presidente

